



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2009 - 0002722 del 14/07/2009

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale
E.prot DSA - 2009 - 0018599 del 15/07/2009

Direzione Generale
Per La Salvaguardia Ambientale
Divisione III
c.a. Dott. Mariano Grillo
SEDE

Pratica N. _____

Rif. Mittente: _____

e p.c. al Capo Della
Segreteria Tecnica del Ministro
Avv. Luigi Pelaggi
SEDE



Direzione Generale
per la Salvaguardia Ambientale
c.a. Ing. Bruno Agricola
SEDE

**OGGETTO: Trasmissione Stralcio del verbale del Comitato di
Coordinamento della Commissione Tecnica VIA e VAS del 9
luglio 2009.**

Come richiesto, per le vie brevi, si trasmette lo stralcio del verbale e
relativi allegati, della seduta del Comitato di Coordinamento della Commissione
Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del 9 luglio 2009.

IL PRESIDENTE

(Claudio De Rose)

All.:c.s.

Documento di commento del Parere n. 244 del 30/06/2009 della Commissione VIA della Regione Veneto.

Il parere n. 244 della Commissione VIA della Regione Veneto si articola secondo 2 sezioni prescrittive (sezioni A e B) e una sezione riguardante le raccomandazioni (sezione C).

In particolare la sezione A riguarda "Modifiche alle Prescrizioni del parere della CTVIA" e la sezione B "Prescrizioni ulteriori della Commissione Regionale VIA".

Seguono valutazioni al quadro prescrittivo della Regione Veneto con proposte di non accoglimento delle modifiche richieste dalla Commissione Regionale VIA alle prescrizioni contenute nel parere 285 del 29.04.2009 della CTVIA del MATTM ad esclusione delle prescrizioni n.8 e 9 che vengono accolte in quanto non sono in contrasto

Punto A "Modifiche alle Prescrizioni del parere della CTVIA"

Prescrizione n.1

Rispetto alla prescrizione della CTVIA n. 4 introduce limiti ai flussi di massa annui per i metalli e loro composti oltre a richiedere il dimezzamento delle concentrazioni limite contenute nella sezione 6 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

La Commissione VIA della Regione Veneto, non richiedendo un monitoraggio in continuo, propone un metodo di calcolo per le emissioni massiche annue totali che prevede il rilevamento dei metalli durante cinque campionamenti di durata pari a 8 ore ciascuno ed ottenendo un valore mediato prima sulle 8 ore e poi sui 5 campionamenti; tale valore viene assunto come caratteristico per la media oraria (mg/Nmc) e viene quindi moltiplicato sia per la portata fumi oraria totale (Nmc/h) e per le ore di funzionamento (6500h) al fine di ottenere il valore emissivo annuo (tonnellate/anno).

E' richiesto che le emissioni totali (sommatoria di tutti i metalli) sia inferiore a 3 tonn/anno.

Tale metodo di calcolo non è congruente con la suddivisione dei gruppi di metalli previsti dalla sezione 6 ai quali vengono assegnati dei valori limite di emissione in termini di concentrazione differenziati per tipologia di gruppo. Inoltre applicando la metodologia di calcolo proposta dalla Commissione VIA della Regione Veneto ma partendo dai valori limite della tabella della sezione 6 sotto riportata si perviene ad un valore di flusso massico annuo totale che risulta circa 8 volte superiore a quello richiesto dalla Commissione VIA della Regione Veneto pari a 3 tonnellate/anno.

Impianti di potenza termica nominale superiore a 100MW

Inquinante	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)
Be	0.05
Cd + Hg + Tl	0.10
As + Cr (VI) + Co + Ni (frazione respirabile ed insolubile)	0.50
Se + Te + Ni (sotto forma di polvere)	1.00
Sb + Cr (III) + Mn + Pd + Pb + Pt + Cu + Rh + Sn + V	5.00

La prescrizione appare molto più cautelativa ma si deve considerare che il limite di 3 tonnellate/anno afferisce alla totalità dei metalli e loro composti in fase gassosa poiché sono calcolati in modo equivalente su 19 composti mentre sono di maggior interesse per l'impianto Hg, As, Se (Mercurio, Arsenico e Selenio) il cui peso all'interno delle 3 tonnellate potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che la stessa norma gli attribuisce suddividendo i composti in gruppi tipologici.

Si ricorda inoltre che Hg, As, Se (Mercurio, Arsenico e Selenio) si trovano nei fumi in associazione al particolato poiché la parte prevalente degli stessi condensa alle temperature di esercizio: per quanto riguarda As, Se e Hg i sistemi di trattamento dei fumi utilizzati consentono di raggiungere rimozioni superiori al 90% (As>99,7%; Se=90-94%; Hg>90). La restante percentuale di metalli si ridistribuisce sul particolato in emissione (Polveri = 10 mg/Nmc) e una parte residuale rimane in forma gassosa (non condensa sul particolato) ed è solo questa la parte oggetto del monitoraggio richiesto dalla Commissione VIA della Regione Veneto.

Il parere della CT VIA in proposito introduce anche la prescrizione n.10 relativa alla realizzazione di un progetto sperimentale per l'abbattimento del Hg volatile e degli altri volatili che dovrà essere predisposto, prima dell'entrata in esercizio della Centrale, per il trattamento dei fumi e che preveda tecnologie per l'abbattimento di detti composti da sottoporre a verifica di ottemperanza presso il MATTM. In base alle risultanze di tale progetto potranno essere ridefiniti, anche in ambito AIA, valori limite di emissione per il mercurio e degli altri volatili anche più restrittivi rispetto al dimezzamento proposto dalla Commissione VIA della Regione Veneto che appare, in assenza di sperimentazione, generico, non cautelativo e prematuro.

Per tali motivi la richiesta di sostituzione della prescrizione numero 4 del Parere 285/2009 della CT VIA non può essere accolta.

Prescrizione n.2, 3, 4.

Con la prescrizione n. 3 della Commissione VIA della Regione Veneto è richiesta l'introduzione di CDR in co-combustione che invece è stata esclusa, al momento, con la prescrizione n. 7 del parere 285/09 per mancanza di sufficienti informazioni sperimentali. Con le prescrizioni n.8 e 9 del parere 285/09 è stata invece autorizzata la sola co-combustione con biomassa.

Si conferma l'esclusione del CDR in co-combustione non accogliendo la richiesta di sostituzione della prescrizione n.7 del Parere 285/2009 della CTVIA.

Alla luce di questo non è accoglibile anche la richiesta di sostituzione della prescrizione n.5 del parere 285/09 (vd prescrizione n. 2 della Commissione VIA della Regione Veneto) in quanto non sono necessari, in assenza di co-combustione di CDR, limiti maggiormente restrittivi per i microinquinanti organici Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) ed Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) che sono prevalentemente originati dalla combustione di rifiuti e non di combustibili fossili.

Anche la modifica della prescrizione n.10 del parere 285/09 (vd prescrizione n. 4 della Commissione VIA della Regione Veneto) non è accoglibile per i motivi sopra riportati in riferimento ai microinquinanti organici ed è invece oggetto delle risultanze della sperimentazione sulle tecniche di abbattimento dei metalli.

In riferimento ai microinquinanti organici ed inorganici (metalli) la prescrizione n. 18 del parere 285/09 richiede che il proponente si impegni a svolgere campagne annuali di monitoraggio le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna ed i risultati dovranno essere trasmessi alle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché al MATTM.

Prescrizione n.5

Richiesta di rafting: sostituzione del termine "polveri fini" con "PM2,5"

Prescrizione n.6

La richiesta di monitoraggio con cadenza mensile degli elementi Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Vanadio, Benzo(a)pirene, IPA e diossine presso due stazioni di misura adeguatamente attrezzate è già contenuta nella prescrizione n. 19 del parere 285/09 in termini di speciazione chimica delle polveri con cadenza settimanale prelevate da due siti di misurazione dotati di sistema per il recupero dei filtri giornalieri.

Sarà oggetto di accordi socio-economici tra ARPAV ed Enel in fase autorizzativa la gestione in comodato d'uso gratuito della rete di monitoraggio.

Per quanto riguarda la richiesta di monitoraggio in continuo del mercurio in aria ambiente si evidenzia che a livello europeo e italiano non esistono livelli massimi di concentrazione di mercurio in atmosfera. I principali riferimenti a livello mondiale per le concentrazioni di mercurio in atmosfera sono quelli stabiliti negli Usa dall'Epa (Environmental Protection Agency). Secondo l'Epa il limite per l'esposizione cronica al mercurio è di 300 ng m⁻³ (nanogrammi per metro cubo) (Integrated risk information system: mercury elemental, www.epa.gov/iris/subst/0370.htm). In riferimento ai microinquinanti organici ed inorganici (metalli tra cui il mercurio) la prescrizione n. 18 del parere 285/09 richiede che il proponente si impegni a svolgere campagne annuali di monitoraggio le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna ed i risultati dovranno essere trasmessi alle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché al MATTM.

Per tali motivi la richiesta di integrazione della prescrizione numero 19 del Parere 285/2009 della CTVIA non può essere accolta.

Prescrizione n.7

La richiesta di eseguire il monitoraggio in continuo al camino di ulteriori inquinanti quali HCl, HF, IPA e Diossine, limiti normati dal D.Lgs. 152/06 in relazione ad alcune tipologie di impianti (allegato I Parte II degli allegati alla Parte V- punto 1.2 e punto 3) ma non in relazione ai grandi impianti di combustione e normati inoltre dal DM 124/2000 per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi - HCl (HF) composti inorganici del cloro (del fluoro) sottoforma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (fluoridrico), risulta poco significativa non essendo autorizzata la co-combustione di CDR. Per quanto riguarda HCl e HF poichè richiamati all'interno del BREF (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plant redatto dalla Commissione Europea, ufficio IPPC di Siviglia) relativo ai grandi impianti di combustione, l'apposizione di eventuali limiti emissivi e la richiesta conseguente di adeguati sistemi di monitoraggio al camino dovranno essere valutati nell'ambito del rilascio dell'AIA e successivamente concordati all'interno del protocollo operativo previsto dalla prescrizione n. 23 del parere 285/09.

La valutazione dell'emissione di Hg e delle tecnologie per il suo abbattimento è già ricondotta all'interno della prescrizione n. 10 del parere 285/09 relativa alla predisposizione di un progetto sperimentale.

Per tali motivi la richiesta di sostituzione della prescrizione numero 23 del Parere 285/2009 della CTVIA non può essere accolta fatte salve le indicazioni di rimando alla procedura AIA sopra richiamate.

Prescrizione n.8 (regime acque)

La prescrizione n. 8 che prevede la sostituzione della prescrizione n. 32 del Parere 285/2009 può essere recepita in quanto non in contrasto ma di carattere di dettaglio.

Prescrizione n.9 (regime acque)

L'integrazione n.9 che prevede l'integrazione della prescrizione n.37 del Parere 285/2009 è di maggiore dettaglio, non in contrasto e soggetta a verifica da parte del MATTM; può pertanto essere accolta.

Prescrizione n.10 (illuminazione)

La prescrizione n. 10 che prevede l'eliminazione del riferimento all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l'illuminazione della centrale all'interno della prescrizione n. 40 del Parere 285/2009 non è accoglibile in quanto in contrasto con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Punto B "Prescrizioni ulteriori della Commissione Regionale VIA".

Possono essere integralmente accolte in quanto integrative e non in contrasto con il quadro prescrittivo definito nel parere 285/09.

Punto C "Raccomandazioni della Commissione Regionale VIA"

Le raccomandazioni 1, 2 , 4 e 5 possono essere integralmente accolte in quanto integrative e non in contrasto con il quadro prescrittivo definito nel parere 285/09. La raccomandazione n.3 può essere accolta ad eccezione della lettera e) relativamente al controllo delle caratteristiche del CDR con particolare riferimento al contenuto di cloro in quanto l'utilizzo del CDR in co-combustione è stato momentaneamente stralciato con la prescrizione n. 7 del parere 285/09.